

COMUNICATO UFFICIALE N. 146

DELL'1 FEBBRAIO 2019



A) RISULTATI DI GARE

Si rendono noti i risultati delle gare sotto indicate con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni in esito all'esame della posizione dei calciatori che vi hanno preso parte:

COPPA ITALIA

Gare del 29-30-31 gennaio 2019 - Quarti di finale

Atalanta-Juventus 3-0

Fiorentina-Roma 7-1

Internazionale-Lazio 4-5 dopo tiri di rigore

Milan-Napoli 2-0

B) DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo prof. avv. Alessandro Zamponi, assistito da Stefania Ginesio e dal Rappresentante dell'A.I.A. Eugenio Tenneriello, nel corso della riunione dell'1 febbraio 2019, ha assunto le decisioni qui di seguito riportate:

" " " N. 51

COPPA ITALIA

Gare del 29-30-31 gennaio 2019 - Quarti di finale

In base alle risultanze degli atti ufficiali si deliberano i provvedimenti disciplinari che seguono, con riserva dell'assunzione di altre eventuali decisioni, in attesa del ricevimento degli elenchi di gara:

146/383

a) SOCIETA'

Il Giudice sportivo,

premesso che in occasione delle gare disputate nel corso dei Quarti di finale sostenitori delle Società **Atalanta, Fiorentina, Juventus e Roma** hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala);

considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1 lett. a), b) ed e) CGS, con efficacia esimente,

delibera

di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.

* * * * *

Ammenda di € 20.000,00: alla Soc. **MILAN** per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio della gara e durante la stessa, precisamente al 9° ed al 48° minuto del secondo tempo, intonato un coro insultante di matrice territoriale.

Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. **ATALANTA** per avere suoi sostenitori, prima dell'inizio del gara, lanciato un fumogeno sul terreno di giuoco ed un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13, comma 1 lett. b) CGS, per avere la Società concretamente operato con le Forze dell'Ordine a fini preventivi e di vigilanza.

b) CALCIATORI

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER QUATTRO GIORNATE EFFETTIVE DI GARA

RADU Stefanel Daniel (Lazio): ai sensi dell'art. 19, comma 4, lett. d), C.G.S., sentito l'Arbitro, perché, al 17° del secondo tempo supplementare, dopo la concessione del calcio di rigore alla squadra avversaria, contestava veementemente la decisione del Direttore di gara, gridando al medesimo una frase irrispettosa e perché, dopo la notifica del provvedimento di espulsione, spingeva leggermente l'Arbitro ponendogli il proprio braccio sul petto.

SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00

DZEKO Edin (Roma): per avere, al 27° del secondo tempo, protestato contro una decisione arbitrale e, avvicinandosi al Direttore di gara con atteggiamento minaccioso, rivolto al medesimo espressioni gravemente ingiuriose.

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DJIMSITI Berat (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).

FREULER Remo (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).

GAGLIARDINI Roberto (Internazionale): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Seconda sanzione).

PER PROTESTE NEI CONFRONTI DEGLI UFFICIALI DI GARA

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

BROZOVIC Marcelo (Internazionale)

PELLEGRINI Lorenzo (Roma)

PJANIC Miralem (Juventus)

PER COMPORTAMENTO SCORRETTO NEI CONFRONTI DI UN AVVERSARIO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

ASAMOAH Kwadwo (Internazionale)

EL SHAARAWY Stephan (Roma)

FORTUNA Wallace (Lazio)

HATEBOER Hans (Atalanta)

KOULIBALY Kalidou (Napoli)

MALCUIT Kevin (Napoli)

MATUIDI Blaise (Juventus)

MILIK Arkadiusz (Napoli)

MILINKOVIC SAVIC Sergej (Lazio)

MURIEL FRUTO Luis Fernando (Fiorentina)

PEZZINI LEIVA Lucas (Lazio)

ZANIOLO Nicolo (Roma)

PER COMPORTAMENTO NON REGOLAMENTARE IN CAMPO

AMMONIZIONE

PRIMA SANZIONE

IMMOBILE **Ciro** (Lazio)
MARUSIC **Adam** (Lazio)
VECINO FALERO **Matias** (Internazionale)

c) ALLENATORI

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 10.000,00

ALLEGRI Massimiliano (Juventus): per avere, al 39° del primo tempo, dopo la segnatura di una rete da parte della squadra avversaria, assunto un atteggiamento platealmente polemico nei confronti dell'operato arbitrale, esprimendo il proprio disappunto, prima, dirigendosi verso il Quarto Ufficiale con gestualità irrispettosa, e, successivamente, allontanandosi dal medesimo, imprecando mediante una espressione volgare; e per avere, dopo la notifica del provvedimento di allontanamento, mentre si recava negli spogliatoi, reiterato la propria condotta irrispettosa pronunciando parole irridenti.

AMMONIZIONE CON DIFFIDA

INZAGHI Simone (Lazio): perché, al 49° secondo tempo, dopo essere stato in precedenza richiamato, protestava contro una decisione arbitrale entrando nel terreno di giuoco ed esprimendo il proprio disappunto con gesti plateali.

Il Giudice Sportivo: *prof. avv. Alessandro Zamponi*

" " "

Gli importi delle ammende comprese quelle irrogate ai tesserati di cui al presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società.

PUBBLICATO IN MILANO L'1 FEBBRAIO 2019

IL PRESIDENTE
Gaetano Micciché